**C11929 - CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO VENETO/CONSORZIO AGRARIO DI PADOVA E VENEZIA**
*Provvedimento n. 24648*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 dicembre 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione del Consorzio Agrario Lombardo Veneto S.c. a r.l., pervenuta in data 14 novembre 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Consorzio Agrario Lombardo Veneto S.c. a r.l. (di seguito CALV) è una società cooperativa in cui nessun socio detiene una partecipazione superiore al 10% sul totale complessivo, né esercita un controllo sulla società.
CALV nasce dalla fusione dei consorzi agrari di Brescia, Mantova, Verona e Vicenza, e opera prevalentemente nella commercializzazione di sementi e alimenti per bestiame, nonché di fertilizzanti e prodotti per l'agricoltura; è inoltre attiva, seppur marginalmente, nel commercio all'ingrosso di energia da fonti rinnovabili.
Il fatturato complessivo realizzato da CALV nel 2012 è stato pari a circa 313 milioni di euro, di cui circa 312 milioni di euro in Italia.

Consorzio Agrario di Padova e Venezia Soc. Coop. (di seguito CAPDVE) è una società cooperativa, in cui nessuno dei soci cooperatori esercita il relativo controllo sulla società.
CAPDVE è attiva prevalentemente nella commercializzazione di fertilizzanti, sementi, mangimi, macchine e attrezzature agricole, e gasolio agricolo nelle province di Padova, Venezia e Rovigo.
CAPDVE ha realizzato un fatturato complessivo nel 2012 di circa 208 milioni di euro, di cui circa 207 milioni di euro in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione consiste nella fusione per incorporazione di CAPDVE in CALV. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, CAPDVE si estinguerà e CALV subentrerà in tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi.
La nuova entità nascente dalla fusione, AGRINORDEST, in quanto società cooperativa, non sarà soggetta al controllo di alcun socio. In particolare, nessuno dei soci deterrà una quota superiore al 10% del capitale sociale né diritti di veto su materie di rilievo.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta la fusione tra due imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato dall'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 482 milioni di euro ed il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 48 milioni di euro.

**IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

***Mercati rilevanti***

1. I mercati del prodotto rilevanti riguardano la distribuzione commerciale al dettaglio di: i) concimi; ii) sementi; iii) antiparassitari; iv) mangimi; v) macchine e attrezzature agricole; vi) gasolio agricolo; vii) gasolio da riscaldamento.
2. Dal punto di vista geografico, i mercati di cui ai punti i) – v) presentano una dimensione geografica locale (provinciale o pluriprovinciale), poiché gli operatori agricoli, ossia i coltivatori diretti e le piccole imprese agricole, tendono a rifornirsi presso centri di vendita localizzati nelle zone vicine a quelle in cui producono.
Anche i mercati relativi alla distribuzione al dettaglio extra-rete di gasolio agricolo e di gasolio da riscaldamento, di cui ai punti vi) e vii), hanno una dimensione geografica locale (provinciale o pluriprovinciale[1]), corrispondente alle province che costituiscono l'hinterland servito da una data base di carico, in modo da minimizzare i costi di consegna.

[1] *[Cfr. provv. n. 11609 del 22 maggio 2012, C11609 – "Eurocap petroli /ramo d'azienda di consorzio agrario provinciale di Parma", in Boll. n. 21/12; provv. n. 20015 del 25 giugno 2009, C10041 – "ERG PETROLI/Restiani", in Boll. n. 25/09.]*

3. La tabella di seguito illustra le quote di mercato detenute da CALV e CAPDVE in ciascuno dei mercati del prodotto sopra elencati nelle diverse province in cui sono attivi i due consorzi.

**TAB. 1**[1]

| | **Province** | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Brescia** | | **Mantova** | | **Padova** | | **Rovigo** | | **Venezia** | | **Verona** | | **Vicenza** | | |
| | ***CAPDVE*** | ***CALV*** | ***CAPDVE*** | ***CALV*** | ***CAPDVE*** | ***CALV*** | ***CAPDVE*** | ***CALV*** | ***CAPDVE*** | ***CALV*** | ***CAPDVE*** | ***CALV*** | ***CAPDVE*** | ***CALV*** | |
| | inf all'1% | 5-10% | inf all'1% | 10-15% | 20-25% | 1-5% | 10-15% | inf all'1% | 15-20% | 0 | inf. all'1% | 15-20% | 5-10% | 20-25% | |
| | inf all'1% | 5-10% | inf all'1% | 20-25% | 25-30% | 1-5% | 10-15% | inf all'1% | 15-20% | inf all'1% | inf. all'1% | 15-20% | 1-5% | 20-25% | |
| | inf all'1% | 10-15% | inf all'1% | 15-20% | 15-20% | 1-5% | 10-15% | inf all'1% | 10-15% | inf all'1% | inf. all'1% | 15-20% | 1-5% | 15-20% | |
| | 0 | 5-10% | 0 | 5-10% | 10-15% | 1-5% | 1-5% | inf all'1% | 5-10% | inf all'1% | 0 | 10-15% | inf all'1% | 5-10% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-35% | inf all'1% | inf all'1% | 25-30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | inf all'1% | 30-35% | 0 | 0 | 15-20% | 1-5% | 5-10% | inf all'1% | 0 | 0 | inf. all'1% | 20-25% | inf all'1% | 20-25% | |
| | 0 | inf all'1% | 0 | 0 | 1-5% | inf all'1% | 5-10% | inf all'1% | 2,3% | 0 | 0,03% | 10,2% | inf all'1% | 5-10% | |

**V. EFFETTI DELLA CONCENTRAZIONE**

4. La realizzazione della concentrazione implica una sovrapposizione orizzontale tra le parti di entità marginale, in quanto CALV è attiva prevalentemente nelle province di Brescia, Mantova, Verona e Vicenza, mentre CAPDVE è presente prevalentemente nelle province di Padova, Rovigo e Venezia.

5. In particolare le quote incrementali maggiori, comunque inferiori al 10%, si realizzeranno nei mercati della distribuzione commerciale al dettaglio di concimi e di sementi nella provincia di Vicenza, dove AGRINORDEST perverrà ad una quota complessiva pari al *[25-35%]* (vendita al dettaglio di concimi) e al *[20-30%]* (vendita al dettaglio di sementi).

In tutti gli altri mercati interessati le quote di mercato dell'entità *post-merger* si accresceranno di un'entità minima, inferiore al *[1-5*%].

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

---

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE
*Giovanni Pitruzzella*